



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo T. Gargallo (Siracusa)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2024

Disposizioni a favore degli studenti universitari fuori sede

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge nasce dalla pressante ed improcrastinabile necessità di regolamentare in maniera effettiva ed efficace lo status di studente fuori sede. Notevoli sono, infatti, le difficoltà, soprattutto di ordine economico, che si trovano ad affrontare i cittadini che intraprendono un percorso di studi universitario lontano dalla propria residenza.

Occorre intervenire per una reale garanzia del diritto allo studio, affinché non rimanga "lettera morta" ma, sia data piena attuazione agli artt. 3 e 34 della Costituzione, che rappresentano le radici del diritto allo studio universitario. Il secondo comma dell'art.3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'art.34, terzo e quarto comma, prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze.

Orbene, gli interventi finora messi in campo dalla Repubblica, stante, anche, la crisi economica e il conseguente aumento del costo della vita, si sono rivelati, a tal uopo, insufficienti. Tutto ciò, si traduce in precarietà, rinuncia ad opportunità formative e ritardo nell'autonomia dalle famiglie da parte degli studenti de quibus.

I principali ostacoli si riscontrano:

- nel caro affitti: Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Cagliari, Pavia, rappresentano solo alcune delle città italiane in cui gli studenti sono in mobilitazione contro gli aumenti intorno al 40% degli affitti universitari. Il costo mensile di una camera singola è infatti, mediamente passato dai 350 euro nel 2019 a 430 euro nell'ultimo anno;

- nell'aumento della tassazione universitaria, nella misura dell'88% a partire dal 2020, rispetto ai dati del 2005, che ha portato il costo studi da sostenere da euro 695 euro agli attuali 1.350 euro.

A quanto sopra, va aggiunto l'aumento dei prezzi sulle spese correnti, caro bollette e trasporti, che vanno ad appesantire ulteriormente le difficoltà che gravano sugli studenti fuori sede.

Tali problematiche sono comuni a molti paesi europei, dove privati e governi si adoperano per attuare soluzioni efficaci e a lungo termine, che possano essere di sostegno ai fuori sede. Per citarne alcuni: la Spagna ha stanziato un sussidio di euro 2.500 annui destinato agli studenti fuori sede; il Portogallo, così come la Francia, ha lanciato un programma di coabitazione con anziani, disposti ad ospitare gli studenti in difficoltà; altri paesi europei, ancora, offrono incentivi per facilitare spostamenti e spese necessarie. Il nostro obiettivo consiste, pertanto, nel realizzare una riforma organica mirata alla ricerca di soluzioni efficaci e durature, quali: l'aumento della costruzione di residenze universitarie, tali da determinare l'innalzamento dell'offerta abitativa agli studenti fuori sede e un conseguente ribasso dei costi degli affitti sostenuti

dalle famiglie; agevolare il rinnovo delle strutture esistenti; semplificare la presentazione, selezione e realizzazione dei progetti; aprire il finanziamento agli investitori privati ed, ancora, incentivo di nuovi sussidi e prestiti d'onore per i più meritevoli (assai rilevante è il problema di borse di studio e agevolazioni che risultano inefficaci sia per risorse che per numero), considerando che attualmente in Italia soltanto l'1% degli studenti ne usufruisce, uniformandoci così agli altri paesi UE, in cui ciò costituisce la prassi. Occorre, altresì, intervenire nel campo dell'assistenza sanitaria dello studente universitario fuori sede, che non deve essere costretto a spostare il proprio domicilio sanitario, ma deve poter usufruire di un servizio di assistenza sanitaria gratuita nel territorio in cui studia.

Ultimo, ma non meno importante obiettivo è quello di consentire al cittadino studente fuori sede l'esercizio del proprio diritto di voto ex art.48 della Costituzione. E', noto, infatti che la maggior parte degli studenti italiani iscritti a facoltà in università con sede in comuni diversi da quelli di residenza non trasferiscono la residenza nel corso degli studi, ciò comporta che si trovino ad dover affrontare viaggi anche lunghi per poter esercitare il proprio diritto di voto con ulteriore dispendio di risorse economiche, che gravano sulle famiglie spesso costrette a significativi sacrifici per la formazione dei propri figli. Le agevolazioni nei trasporti, attualmente previste a tal fine, non solo non coprono interamente la spesa, ma non risolvono il problema con la concomitanza con altri importanti impegni di studi.

Occorre anche qui, favorire l'effettiva ed ampia partecipazione popolare alla vita politica del Paese, consentendo agli studenti fuori sede nel territorio italiano di esercitare il proprio diritto di voto senza dover rientrare nei comuni di residenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità della legge)

1. Lo scopo della presente legge è quello di garantire agli studenti universitari fuori sede il pieno ed effettivo diritto allo studio, affinché l'accesso all'istruzione universitaria non diventi sempre più un privilegio di classe, ma il diritto costituzionalmente garantito dagli artt. 3, comma 2, e 34, commi 2 e 3, della Costituzione.

Art. 2

(Soggetti destinatari)

1. Destinatario della presente legge è il cittadino, che riveste lo status di studente universitario fuori sede, cioè che risiede in un comune diverso da quello della sede del corso di studi frequentato e che prenda alloggio presso le strutture residenziali pubbliche o private per almeno 10 mesi nell'anno accademico.

Art. 3

(Tassazione universitaria)

1. Al fine di favorire l'accesso all'istruzione universitaria, la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università statali,

detraibile dall'imposta lorda sui redditi, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzione	Zona geografica Nord	Zona geografica Centro	Zona geografica Sud
Medica	€3000	€2200	€2000
Sanitaria	€3000	€2000	€1800
Scientifico-Tecnologica	€2800	€2000	€1700
Umanistico-sociale	€2300	€1900	€1600

Art. 4

(Borse di studio riservate agli studenti fuori sede)

1. Per elevare l'assegnazione delle borse di studio agli standard europei, i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio sono incrementati del 15% rispetto ai valori del Decreto Direttoriale n.204 del 23/02/2023:

- ISEE: euro 30.252,18;

- ISPE: euro 65.765,65

2. L'importo della borsa di studio è così incrementato rispetto ai valori del Decreto Direttoriale del 23/02/2023:

a) per gli studenti fuori sede, compresi gli studenti indipendenti, l'attuale importo di euro

6.656,52 è incrementato di euro 900,00, così da determinare l'importo di euro 7.556,52;

b) per gli studenti pendolari l'importo di euro 3.889,99 è incrementato di euro 700,00, così da determinare l'importo di euro 4.599,99;

c) anche per gli studenti in sede l'importo di euro 2.682,77 è incrementato di euro 500,00, così da determinare l'importo di euro 3.182,77.

Art. 5

(Creazione di nuovi alloggi)

1. A parziale modifica del comma 6 dell'articolo 36 DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113, si aggiunge a <<possono esercitare la prelazione all'acquisto>>: <<con particolare riferimento alla costruzione di alloggi universitari>>, per favorire le procedure di riqualificazione degli edifici dismessi e/o sottratti alle mafie, anche in favore di un accrescimento dell'offerta di alloggi per studenti fuori sede.

2. A parziale modifica del comma 6 dell'articolo 36 del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113, si inserisce il punto f) università.

Art. 6

(Finanziamenti da privati)

1. Si promuove lo stanziamento di sussidi da privati in cambio di opportunità di sviluppo e di ricerca specie per imprese locali (con il doppio risultato di sostenere le università e l'economia del territorio)

2. Si dispone la creazione di piattaforme di collegamento tra università ed enti privati lo-

cali, predisposte in piena autonomia (art.33 della Costituzione e successiva legge n. 168/89), con proposte progettuali di promozione del territorio e delle relative attività economiche, per favorire finanziamenti strategici.

3. Si precisa che una parte dei finanziamenti pari al 30% deve essere versata dalle Università in un apposito fondo, istituito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR),

4. A parziale modifica dell'articolo 15 TUIR, solo in relazione al comma i-octies), si prevede una detrazione del 30% sull'imposta lorda.

Art. 7

(Diritto di voto nella sede universitaria)

1. I cittadini che, per motivi di lavoro o di studio, si trovano temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella, in cui si trova il comune, nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono esercitare il diritto di voto, relativo ad elezioni regionali (regione di residenza), nazionali ed europee, anche nella sede temporanea, con appositi seggi speciali costituiti presso le istituzioni universitari, in ossequio al dettato costituzionale ex. articolo 48 della Costituzione.

Art. 8

(Assistenza sanitaria)

1. Al fine di garantire il godimento del diritto alla salute, riconosciuto dalla legge italiana come diritto fondamentale dell'individuo, l'assistenza sanitaria, tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), è accessibile gratuitamente in Italia a tutti gli studenti universitari fuorisede nel territorio

dell'ateneo nel quale studiano, senza il necessario spostamento nel loro domicilio sanitario.

2. Gli studenti universitari potranno usufruire del servizio de quo, presentandosi, muniti di autocertificazione attestante il loro status di fuorisede, ad un qualsiasi medico di medicina generale, il cui elenco è disponibile sul sito internet della regione, in cui ha sede l'università presso la quale risultino iscritti per l'anno accademico corrente.

3. Agli studenti fuorisede viene garantito, altresì, l'accesso gratuito a servizi che garantiscano loro un completo benessere psicofisico anche attraverso il potenziamento delle attività di consultori e sportelli psicologici nelle università, tramite convenzioni con le articolazioni locali del Sistema Sanitario Nazionale.

Art. 9

(Trasporti)

1. Chiunque attesti lo status, di cui all'art 2, a seguito di apposite istanze, ha diritto:

a) a un abbonamento gratuito annuale ai trasporti urbani;

b) a una riduzione pari al 50% una volta ogni due mesi del costo dei biglietti di aerei treni e bus, al fine di consentire un regolare ritorno presso il proprio comune di residenza.

Art. 10

(Copertura finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La validità del comma 1 del presente articolo viene meno in relazione agli artt.4,6,7,8,9. In questi casi, il finanziamento delle rispettive iniziative sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard viene demandato alla Legge di Bilancio.

3. Parte degli oneri vengono sostenuti mediante i fondi ricavati in quota statale dalle disposizioni, di cui all'articolo 6, comunque in misura non superiore al 30%.

Art. 11

(Monitoraggio e applicazione delle disposizioni)

1. Si definisce come garante per l'applicazione delle suddette disposizioni il Ministero dell'Università e della Ricerca, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

2. In relazione alle tempistiche per l'attuazione delle singole disposizioni, si prevede il termine ultimo di 32 mesi a seguito dell'approvazione del presente DDL.

3. Per quanto concerne il monitoraggio, si stabilisce che un incaricato dal Ministero dell'Università e della Ricerca riferisca alla settima Commissione permanente gli sviluppi ed eventuali altre proposte da attuare in relazione agli stessi.